



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO B alla Dgr n. 2002 del 28 ottobre 2014**

pag. 1/18



REGIONE DEL VENETO

Direttiva per la presentazione di progetti per

Tecnico mecatronico delle autoriparazioni

**Indice**

1.	Riferimenti normativi e disposizioni regionali.....	3
2.	Obiettivi generali.....	3
3.	Tipologie progettuali.....	3
4.	Destinatari.....	4
5.	Riconoscimento di credito formativo.....	5
6.	Aiuti di stato.....	6
7.	Definizione delle figure professionali.....	6
8.	Metodologia.....	6
9.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	8
10.	Forme di partenariato.....	8
11.	Delega.....	8
12.	Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	8
13.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	9
14.	Procedure e criteri di valutazione.....	9
15.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	10
16.	Comunicazioni.....	10
17.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi.....	10
18.	Indicazione del foro competente.....	11
19.	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. ....	11
20.	Tutela della privacy.....	11
21.	Rinvio alla normativa vigente.....	11
	Appendice 1.....	12

### **1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali**

- L. 845/1978 - “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- L.R. n. 10/1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione”;
- DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione”;
- Legge 11 dicembre 2012, n. 224 “Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione”;
- Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2014 “Standard professionale e formativo del Tecnico mecatronico delle autoriparazioni”;
- Circolare n. 3659/C dell’11 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico concernente “Legge 11 dicembre 2012, n. 224 – Modifica alla disciplina dell’attività di autoriparazione”

### **2. Obiettivi generali**

Con la legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono state apportate modifiche all’art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione, finalizzate all’unificazione delle due sezioni “meccanica-motoristica” ed “elettrauto” nella nuova sezione della “meccatronica”, riducendo a tre le sezioni dell’attività di autoriparazione: mecatronica; carrozzeria; gommista.

L’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 12 giugno 2014 (di seguito Accordo) ha definito lo standard professionale e formativo del Tecnico mecatronico delle autoriparazioni e ha incaricato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad erogare la formazione diretta ad acquisire il suddetto titolo.

Con la presente direttiva si intende pertanto disciplinare lo svolgimento dei percorsi formativi per Tecnico mecatronico delle autoriparazioni.

La normativa regionale in materia di formazione professionale prevede la possibilità di presentazione all’esame della Giunta regionale di progetti formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio regionale. Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell’Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento di un titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e pertanto pienamente soggette al controllo regionale.

### **3. Tipologie progettuali**

Le tipologie progettuali di cui alla presente direttiva sono due.

Tipologia 1:

- percorso formativo a qualifica di 500 ore (350 ore di teoria e 150 ore di stage);

**Tipologia 2:**

- percorso formativo integrativo di 40 ore rivolto ai responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese artigiane o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto e devono frequentare il percorso formativo integrativo limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta;
- percorso formativo integrativo di 100 ore rivolto ai soggetti in possesso dell'attestato di qualifica professionale triennale di Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria;
- percorso formativo integrativo di 50 ore rivolto ai soggetti in possesso di diploma professionale di tecnico conseguito nell'ambito dei percorsi di durata quadriennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) e precisamente dei seguenti titoli di raccordo con le figure dei percorsi triennali:
  - in continuità con la figura dell'operatore elettronico:
    - Tecnico elettronico;
  - in continuità con la figura dell'Operatore meccanico dei percorsi triennali:
    - Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati;
    - Tecnico per l'automazione industriale;

**Equipollenze**

Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema IeFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" indirizzo "Riparazione parti e sistemi meccanici e elettromeccanici dei veicoli a motore" nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico mecatronico delle autoriparazioni" ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

**Caratteristiche dei percorsi**

Si rimanda all'appendice 1 che riporta l'Accordo

Tutte le tipologie di percorso formativo si concluderanno con l'esame finale.

Per i percorsi formativi a qualifica la Commissione d'esame sarà composta come previsto dalla normativa vigente di riferimento. Per lo svolgimento dell'esame si dovrà far riferimento alle indicazioni di cui al Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 772/2013.<sup>1</sup>

Per le tipologie di percorso formativo da 40, 50, 100 ore le linee guida per lo svolgimento degli esami saranno stabilite con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Formazione.

L'ammissione all'esame finale è subordinata alla frequenza minima dell'80% delle ore del percorso formativo.

Gli uffici regionali potranno autorizzare attività formative di recupero per assenze superiori al 20%, a seguito di richiesta adeguatamente motivata.

**4. Destinatari**

Ai percorsi formativi possono accedere utenti che dimostrino di aver adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille<sup>2</sup>. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

<sup>1</sup> La documentazione relativa è reperibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami> Documentazione specifica per settori PercorsiQualifica.

<sup>2</sup> La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto<sup>3</sup>;
- f) certificato<sup>4</sup> di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori<sup>5</sup>, almeno di livello A2.

I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di interventi con un numero di partecipanti non superiore a 30.

## **5. Riconoscimento di credito formativo**

La Regione del Veneto intende valorizzare le competenze comunque acquisite dalle persone. Per questo, in coerenza con le strategie comunitarie<sup>6</sup> e con i documenti di programmazione nazionale<sup>7</sup>, riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di vedersi valutati titoli acquisiti in contesti coerenti con quelli previsti dal percorso formativo.

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo<sup>8</sup> deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

La quantificazione del credito formativo è effettuata dal soggetto gestore esclusivamente in relazione a percorsi formativi statali o regionali conclusi con valutazione positiva.

L'accertamento è svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica<sup>9</sup> delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da almeno due docenti relativi alle discipline oggetto del credito.

Senza alcuna pretesa di esaustività si stabiliscono di seguito alcuni principi che devono caratterizzare il processo di riconoscimento del credito.

Il credito non può in nessun caso superare il 30% del monte ore complessivo dell'intervento e va calcolato esclusivamente sulla base delle competenze acquisite in contesti formativi coerenti.

In ogni caso l'eventuale esame conclusivo è identico per tutti i corsisti, a prescindere dall'eventuale concessione di credito, ed è relativo a tutti gli obiettivi formativi previsti dal progetto.

---

legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

<sup>3</sup> In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> Attività riconosciute Disposizioni generali Requisiti accesso stranieri.

<sup>4</sup> Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 5 per il superamento della prova di lingua.

<sup>5</sup> Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta.

<sup>6</sup> A solo titolo esemplificativo si richiama che fin dal 2000 la Commissione europea ha pubblicato, il Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente, con l'obiettivo, fra l'altro, di strutturare sistemi di formazione basati sulle esigenze dell'utenza.

<sup>7</sup> Si cita in proposito l'autorevole "Rapporto sul futuro della formazione in Italia", a cura della Commissione ministeriale di studio e di indirizzo presieduta dal prof. De Rita, che propone il superamento delle frammentazioni e la concezione della formazione in "filiera" per passare a quella dei "percorsi di apprendimento permanente e la acquisizione di competenze", flessibili ed adattabili alle esigenze formative, educative e professionali dei singoli e del mercato del lavoro.

<sup>8</sup> Le modalità di quantificazione ed attribuzione del credito formativo, che si concretizzano nella possibilità di riduzione del monte ore delle attività di formazione frontale, possono essere diversificate a seconda del percorso formativo in oggetto.

<sup>9</sup> La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.

Il verbale di riconoscimento e quantificazione del credito va preventivamente sottoposto ad autorizzazione regionale prima della sottoscrizione da parte dei componenti la Commissione. Tutta la documentazione va comunque conservata agli atti del soggetto gestore a disposizione per controlli.

## **6. Aiuti di stato**

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a persone e che, anche nel caso in cui sia ammessa la partecipazione da parte di lavoratori, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione degli stessi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. In ogni caso la presente Direttiva non prevede l'erogazione di contributi pubblici. Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto attuazione di regime di aiuto di stato.

In coerenza con quanto sopra indicato la partecipazione di eventuali utenti occupati alle attività formative deve avvenire completamente ed esclusivamente fuori dall'orario di lavoro.

## **7. Definizione delle figure professionali**

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF<sup>10</sup>
- del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo<sup>11</sup>;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti<sup>12</sup>;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali.

## **8. Metodologia**

Ciascun percorso formativo deve prevedere una articolazione in unità formative (UF). Ogni unità formativa, ma è più opportuno prevedere più unità formative, porta al raggiungimento di una competenza.

I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili alle unità formative e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse.

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo l'attività formativa in presenza va realizzata con metodologie varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.).

La fase di laboratorio, inoltre, costituisce un passaggio imprescindibile nei percorsi formativi al fine di sviluppare le competenze tecnico professionali proprie della figura, eventualmente anche al fine di integrare le competenze relative all'abilitazione professionale mancante.

### *Formazione a distanza*

Coerentemente con la precedente programmazione dell'offerta formativa regionale, l'attività formativa in presenza può essere integrata con formazione a distanza (fad) per una quota parte non superiore al 40% del monte ore dell'intero percorso formativo.

---

<sup>10</sup> European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.

<sup>11</sup> SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

<sup>12</sup> ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

In ogni caso gli interventi che prevedono attività integrata devono garantire alcuni elementi di qualità che si riportano di seguito.

L'aula virtuale non è solo un ambiente virtuale di apprendimento ma un ambiente esteso di apprendimento in cui si svolgono "attività di apprendimento" con strumenti e tecnologie che impegnano chi apprende in azioni autentiche che portano ad apprendimenti profondi e a conoscenze utilizzabili in contesti reali.

La progettazione formativa deve prevedere il passaggio da un insegnamento trasmissivo e sequenziale ad un apprendimento collaborativo e circolare dove i formatori e gli utenti non sono solo "consumatori", ma anche "produttori" di conoscenza.

Devono essere considerate le differenze individuali di apprendimento, attraverso la presentazione di contenuti che abbiano formati differenti (video, audio, pdf, ppt, ecc...) e destinati a soggetti con differenti stili cognitivi e differenti strategie di apprendimento.

Deve essere previsto un setting di strumenti e risorse per l'apprendimento che comprenda:

- risorse didattiche strutturate di approfondimento (video, presentazioni, documenti, articoli, link, file audio, animazioni flash, ...) che stimolano i soggetti in apprendimento ad essere attivi (viene chiesto ai partecipanti di operare per risolvere problemi o produrre nuova conoscenza), costruttivi e riflessivi (viene chiesto ai partecipanti di costruire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza);
- strumenti di dialogo (blog, forum, glossari aperti, wiki, ...) in cui avviene lo scambio, condivisione, e negoziazione dei significati nella comunità in apprendimento;
- esercitazioni, simulazioni e casi concreti in cui vengono sperimentate e contestualizzate le conoscenze teoriche acquisite;
- riflessioni e testimonianze che attraverso dinamiche di classe e/o in rete rendano maggiormente consapevoli i partecipanti degli apprendimenti progressivamente raggiunti nella sfera dei propri comportamenti abituali. Per le sue caratteristiche, quest'area ricopre un ruolo di grande valore aggiunto, per stimolare e auto valutare assieme un apprendimento reale e concreto tradotto in azioni.

Si deve, inoltre, presupporre una valutazione significativa che permetta di riconoscere la crescita autentica della persona in apprendimento attraverso la valutazione della comprensione profonda e non solo delle conoscenze. La valutazione autentica non incoraggia l'apprendimento meccanico, passivo, ma si focalizza sulle competenze delle persone e verifica la loro capacità di integrare efficacemente le conoscenze, aiuta i processi di apprendimento e guida la realizzazione di prodotti come documentazione del percorso.

Inoltre va previsto un setting di strumenti per la valutazione della formazione che raccolgano evidenze sui risultati raggiunti dagli utenti in relazione agli obiettivi di apprendimento, ragionino sull'efficienza e sull'efficacia delle risorse e delle azioni messe in campo nel processo di insegnamento, determinino la distanza tra obiettivi progettati e risultati raggiunti. Si propongono di seguito alcuni esempi di strumenti di valutazione da utilizzare a seconda delle situazioni e degli obiettivi:

- prove strutturate (es. domande che prevedono diverse tipologie di risposte: vero-falso, scelta multipla, completamento, corrispondenza, riordinamento logico) di verifica delle conoscenze utile per completare il quadro dei dati raccolti con diversi strumenti di valutazione: devono contenere quesiti strettamente legati agli obiettivi di apprendimento ed essere ben formulate nelle domande.
- schede di osservazione (es. check list): riportano in genere la dimensione oggetto di osservazione, dettagliata in comportamenti osservabili esprimendo la valutazione semplicemente secondo la dicotomia presenza (si) – assenza (no) oppure può essere espressa una valutazione su scala numerica
- compiti significativi o autentici (compiti di compilazione, di ricerca, di progettazione, di produzione di oggetti creativi, di approfondimento, ecc..) in cui generalmente viene chiesto un prodotto finale detto prodotto significativo (o autentico) che valuta la comprensione e non solo la conoscenza.
- autovalutazione: stimola nell'utente processi di consapevolezza e coscienza di sé, educa l'utente al monitoraggio costante del proprio apprendimento, sia nei risultati che nei processi, è una competenza fondamentale per la vita nella società della conoscenza al fine di mantenere l'apertura del soggetto all'apprendimento continuo.

Infine il modello deve prevedere un cruscotto di monitoraggio (reportistica) che faccia emergere gli indicatori quantitativi e qualitativi al fine di comprendere come migliorare e ritrarre il servizio formativo offerto, come promuovere la partecipazione e collaborazione, e tracciare tutte le attività previste.

### **9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti**

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per gli ambiti della formazione superiore e/o continua<sup>13</sup>.

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 per gli ambiti della formazione superiore e/o continua. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione<sup>14</sup>.

In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

#### ***Numero dei progetti presentabili***

Ciascun soggetto proponente potrà presentare 2 distinti progetti formativi, uno per ciascuna delle due tipologie descritte al paragrafo 3 "Tipologie progettuali". Non è necessario indicare il numero di edizioni. Ciascun progetto formativo sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituisce la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. La possibilità di avvio delle edizioni successive alla prima, sarà garantita da una semplice comunicazione agli uffici regionali.<sup>15</sup>

### **10. Forme di partenariato**

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

### **11. Delega**

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

### **12. Risorse disponibili e vincoli finanziari**

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Giunta Regionale, sia da parte del soggetto gestore.

---

<sup>13</sup> I progetti di tipologia 1 potranno essere presentati da OdF accreditati per l'ambito della Formazione Superiore. I progetti di tipologia 2 potranno essere presentati da OdF accreditati per l'ambito della Formazione Continua.

<sup>14</sup> Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

<sup>15</sup> Puntali indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione della richiesta saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti.



### **13. Modalità e termini per la presentazione dei progetti**

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale <sup>16</sup> con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata<sup>17</sup>;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo;

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse, entro i termini previsti al paragrafo 15 "Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie", pena la non ammissibilità del progetto, alla Giunta Regionale del Veneto – Sezione Formazione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica "Tecnico mecatronico" e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Sezione Formazione - Ufficio Attività Riconosciute". A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.<sup>18</sup>

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

Il formulario per la presentazione dei progetti sarà successivamente approvato con Decreto del Direttore della Sezione Formazione e sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.

La Sezione Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie<sup>19</sup>. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail [formazione.riconoscimento@regione.veneto.it](mailto:formazione.riconoscimento@regione.veneto.it) oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795098 – 5035 – 5137 - 5140;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131 .

### **14. Procedure e criteri di valutazione**

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Direttore della Sezione Formazione.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

<sup>16</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione> Applicativo di presentazione progetti.

<sup>17</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione-> Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.

<sup>18</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>

<sup>19</sup> Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto sarà considerato inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 9 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

### **15. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie**

Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell'anno. Sono previste due istruttorie di valutazione all'anno sui progetti presentati nel primo o nel secondo semestre, di nuova tipologia. Per situazioni particolari possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione per l'arco temporale a far data dalla precedente scadenza.

L'istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del semestre considerato.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Si precisa che il provvedimento dirigenziale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento dirigenziale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>20</sup> che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

### **16. Comunicazioni**

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)<sup>21</sup> che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia agli Adempimenti amministrativi e gestionali – Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

### **17. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi**

La richiesta di autorizzazione all'avvio di ulteriori edizioni associate a un progetto già approvato è concessa automaticamente ma può essere inoltrata solo ad avvenuto avvio dell'ultima edizione utile.

<sup>20</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

<sup>21</sup> <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

**18. Indicazione del foro competente**

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

**19. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.**

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Sezione Formazione.

**20. Tutela della privacy**

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "informativa" è disponibile per la consultazione nel portale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it).

**21. Rinvio alla normativa vigente**

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

APPENDICE 1



Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sullo standard professionale e formativo del tecnico meccatronico delle autoriparazioni.

*Accordo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224.*

Repertorio atti n. 70/CSR del 12 giugno 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE  
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 12 giugno 2014:

**VISTO** l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione" e, in particolare l'articolo 7, comma 2, lett. b), il quale prevede che il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

**VISTA** la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante: "Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione", la quale prevede, all'articolo 2, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

**VISTO** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante: "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

**VISTA** l'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR);



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**VISTO** l'accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR);

**VISTA** la circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico concernente: "Legge 11 dicembre 2012, n. 224 - Modifica alla disciplina dell'attività di autoriparazione";

**VISTA** la proposta di accordo sullo standard professionale e formativo del responsabile tecnico di attività di meccatronica, trasmessa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 6083/C9FP/C11AP del 20 dicembre 2013, pervenuta il 7 gennaio 2014, con richiesta di avviare una istruttoria tecnica; proposta che è stata diramata alle Amministrazioni statali interessate in data 8 gennaio 2014;

**RILEVATO** che, in data 28 novembre 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 224 del 2012, i due Coordinamenti delle Regioni, attività produttive e gruppo professioni, hanno incontrato le Associazioni di categoria, le cui osservazioni concernenti l'applicazione della citata circolare n. 3659/C dell'11 marzo 2013 del Ministero dello sviluppo economico, sono state recepite nella suddetta proposta di accordo;

**CONSIDERATO** che, al riguardo, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, in data 11 febbraio 2014, nel corso della quale i rappresentanti del Ministero del lavoro e del Ministero dell'istruzione, hanno formulato alcune osservazioni, riservandosi una puntuale esplicitazione di proposte emendative al riguardo;

**CONSIDERATO** che, a seguito di detta riunione:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 12 febbraio 2014, ha comunicato talune proposte di modifica al testo;
- il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 201/AOOOGPS del 19 febbraio 2014 ha formulato le proprie osservazioni e talune proposte di modifica, con riferimento, tra l'altro, alla equivalenza di titoli per ottenere la qualifica professionale di tecnico meccatronico delle autoriparazioni;

**CONSIDERATO** altresì che, con successiva nota del 4 marzo 2014, il Coordinamento tecnico delle Regioni in materia di professioni, in relazione alle proposte di modifica dei citati Dicasteri, ha fatto pervenire una nuova formulazione dell'accordo, documentazione diramata con nota dell'11 marzo 2014, ai fini dell'ulteriore esame in una riunione tecnica che è stata convocata il 18 marzo 2014;

**CONSIDERATO** che, a seguito di quanto intervenuto nella citata riunione tecnica, il Ministero dell'istruzione ha fatto pervenire una nuova formulazione dell'accordo che è stata inviata al Coordinamento tecnico del Gruppo Professioni della Regione Lombardia;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

**CONSIDERATO** che il citato Coordinamento, esaminato detto documento e al fine di superare le divergenze ancora esistenti, ha fatto richiesta di potere acquisire dai Dicasteri interessati un parere giuridico con riferimento alla equivalenza di titoli per ottenere la qualifica professionale di tecnico meccatronico delle autoriparazioni;

**VISTA** la nota n. 29/0002230/L del 21 maggio 2014 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto pervenire le proprie valutazioni di competenza in merito alla richiesta di parere giuridico da parte delle Regioni; nota diramata il successivo 26 maggio, unitamente alla convocazione di una riunione tecnica per il giorno 3 giugno 2014;

**CONSIDERATO** che, nel corso della citata riunione tecnica del 3 giugno 2014, preso atto di quanto reso noto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 201/AOOOGPS del 19 febbraio 2014 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota n. 29/0002230/L del 21 maggio 2014, si è pervenuti, con alcune modifiche, alla condivisione del testo dell'accordo;

**CONSIDERATO** che detto documento, il 9 giugno 2014, è stato trasmesso alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni ed alle Province autonome;

**RILEVATO** che, nella odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo nella versione concordata nella citata riunione tecnica del 3 giugno 2014 e diramata in data 9 giugno 2014;

**ACQUISITO**, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

## SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224 sul documento recante: "Standard professionale e formativo del Tecnico meccatronico delle autoriparazioni", nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Il Segretario  
Antonio Naddeo

Il Presidente  
Maria Carmela Lanzetta

**STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO DEL  
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI**

La legge n. 224/2012 ha disposto la modifica della legge n. 122/1992 in materia di attività di autoriparazioni, individuando le attività di:

- A) meccatronica;
- B) carrozzeria;
- C) gommista

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, come modificata dalla legge 224/2012, la formazione del responsabile tecnico di attività di meccatronica è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard per la formazione, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

**DESCRIZIONE DELLA FIGURA**

Il Tecnico meccatronico delle autoriparazioni è in grado di riconoscere le esigenze del cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla parte meccanica del veicolo in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di meccatronica nelle autoriparazioni.

**DESCRIZIONE DELLO STANDARD PROFESSIONALE**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 224/2012, si individuano i seguenti ambiti di competenza, articolati in abilità minime e conoscenze essenziali.

1. Gestione dell'attività di autoriparazione;
2. Diagnosi tecnica e strumentale delle parti meccaniche del veicolo;
3. Riparazione e manutenzione delle parti meccaniche;
4. Diagnosi tecnica e strumentale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo;
5. Riparazione e manutenzione degli apparati elettrico/elettronici del veicolo.

1. GESTIONE DELL'ATTIVITA DI AUTORIPARAZIONE	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adottare criteri di pianificazione e organizzazione del lavoro</li> <li>- Applicare le normativa di sicurezza e ambientali, specifiche del settore</li> <li>- Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione con i clienti per rilevare le informazioni utili a definire lo stato del veicolo</li> <li>- Applicare tecniche di informazione del cliente per la cura e il corretto funzionamento del veicolo</li> <li>- Applicare tecniche per la preventivazione di costi e tempi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La sicurezza sul lavoro: normativa, modalità di comportamento e gestione sicura del luogo di lavoro</li> <li>- Normativa di settore</li> <li>- Principali riferimenti normativi in materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi dell'officina meccatronica</li> <li>- Officina di autoriparazione: strumenti, tecnologie e lavorazioni</li> <li>- Tecniche di ascolto e comunicazione</li> <li>- Lingua inglese tecnica in ambito elettronico e meccanico (schemi elettrici, elettronici e meccanici)</li> </ul>

2. DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DELLE PARTI MECCANICHE DEL VEICOLO	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicare tecniche e metodi per eseguire il check-up delle parti meccaniche del veicolo</li> <li>- Leggere e interpretare i dati ricavati dal check-up sul veicolo per stabilire la diagnosi sullo stato e sul funzionamento delle parti meccaniche</li> <li>- Definire il piano di intervento di sostituzione, riparazione, manutenzione e installazione delle parti meccaniche</li> <li>- Individuare strumenti, tecnologie, attrezzature per l'attuazione dell'intervento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnologia dei veicoli a motore e tecnica motoristica: componentistica, motore, idraulica</li> <li>- Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate</li> <li>- Strumenti di misura e controllo per la verifica di singoli componenti meccanici e per la loro messa a punto</li> </ul>

3. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE PARTI MECCANICHE	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicare tecniche, strumenti e materiali per la sostituzione, riparazione, manutenzione e installazione delle parti meccaniche del veicolo</li> <li>- Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo finale delle parti meccaniche del veicolo</li> <li>- Applicare tecniche e procedure di verifica delle conformità previste da normativa tecniche di settore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attrezzature e tecniche di sostituzione, riparazione, manutenzione, installazione e collaudo delle componenti meccaniche</li> <li>- Principali tipologie di motore</li> <li>- Sistemi di alimentazione, raffreddamento, carburazione e lubrificazione</li> <li>- Impianti di trasmissione e frenata</li> <li>- Sospensioni e organi di direzione</li> </ul>

4. DIAGNOSI TECNICA E STRUMENTALE DEGLI APPARATI ELETTRICO/ELETRONICI DEL VEICOLO	
Abilità minime	Conoscenze essenziali



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicare tecniche e metodi per eseguire il check-up sugli apparati elettrico/elettronici del veicolo</li> <li>- Leggere e interpretare i dati ricavati dal check-up sul veicolo per stabilire la diagnosi sullo stato e sul funzionamento degli apparati elettrico/elettronici</li> <li>- Individuare tecnologie, strumenti e fasi sequenziali per l'attuazione dell'intervento sugli apparati elettrico/elettronici del veicolo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Principi di elettrotecnica, elettronica e logica dei circuiti</li> <li>- Strumenti di misura e controllo per la verifica degli apparati elettrici/elettronici</li> <li>- Tecniche e strumenti per diagnosi avanzate</li> </ul>
---	---

5. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI APPARATI ELETTRICO/ELETTRONICI DEL VEICOLO	
Abilità minime	Conoscenze essenziali
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Applicare tecniche, strumenti e materiali per la sostituzione, riparazione, manutenzione e installazione di dispositivi e circuiti degli apparati elettrico/elettronici</li> <li>- Applicare tecniche e procedure per la verifica e il collaudo finale degli apparati elettrico/elettronici del veicolo</li> <li>- Applicare tecniche e procedure di verifica delle conformità previste da normativa tecniche di settore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attrezzatura e tecniche di installazione, manutenzione, riparazione e collaudo degli apparati elettrico/elettronici dei veicoli, di serie ed accessori</li> <li>- Principi di funzionamento dei sistemi EOBD, CANBUS, ABS, ESP</li> <li>- Impianto di avviamento e ricarica</li> <li>- Iniezione elettronica</li> <li>- Multiplex, sicurezza passiva</li> <li>- Impianto di NC climatizzazione</li> </ul>

**STANDARD FORMATIVO**

**ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE**

La durata minima dei percorsi standard è di 500 ore con una quota di tirocinio che può oscillare dal 20 al 30% del monte ore complessivo.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

Ai sensi dell'art 3 comma 2 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, i responsabili tecnici delle imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare il percorso formativo, limitatamente alle competenze relative all'abilitazione professionale non posseduta. Per questi soggetti la durata minima del corso di formazione è ridotta a 40 ore.

I soggetti in possesso di un coerente titolo di qualifica professionale conseguito nell'ambito dei percorsi di durata triennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), per ottenere la qualificazione professionale di Tecnico mecatronico delle autoriparazioni dovranno frequentare un percorso integrativo della durata minima di 100 ore, limitatamente alle competenze non possedute.

I soggetti in possesso di un coerente titolo di diploma professionale regionale di tecnico conseguito nell'ambito dei percorsi di durata quadriennale previsti dal sistema di Istruzione e Formazione professionale (IeFP), per ottenere la qualificazione professionale di Tecnico mecatronico delle autoriparazioni dovranno frequentare un percorso integrativo della durata minima di 50 ore limitatamente alle competenze non possedute.

Gli attestati di Qualifica professionale triennale del sistema IeFP di "Operatore alla riparazione di veicoli a motore" indirizzo "Riparazione parti e sistemi meccanici e elettromeccanici dei veicoli a motore" nonché del Diploma tecnico professionale quadriennale di "Tecnico riparatore dei veicoli a motori" di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 27 luglio 2011 (Rep. Atti n. 137/CSR) hanno valore di qualificazione professionale di "Tecnico mecatronico delle autoriparazioni" ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano inerenti il riconoscimento di crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo per competenze acquisite in percorsi formativi e/o professionali.

E' possibile richiedere l'iscrizione alla Camera di Commercio per la nuova sezione della mecatronica, senza la necessità di frequentare corsi integrativi, nelle ipotesi previste dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C dell'11 marzo 2013.

### **REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO**

Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti:

- diciotto anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- diploma di scuola secondaria di 1° grado.

Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.

### **ESAME FINALE**

Condizione minima di ammissione all'esame finale è la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo.

L'esame è finalizzato a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali previste dal corso.

L'esame deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.

### **CERTIFICAZIONE RILASCIATA**

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione professionale per Tecnico mecatronico delle autoriparazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i.

Il mancato superamento dell'esame finale non consente il rilascio dell'attestato di qualificazione.